



ORDINANZA prot P.G. n.57935/2020

OGGETTO: DIVIETO DI SVOLGIMENTO DI TUTTI I MERCATI FINO AL 3 APRILE 2020 SUL TERRITORIO COMUNALE FATTE SALVE EVENTUALI ULTERIORI SUCCESSIVE DISPOSIZIONI

IL SINDACO

- **VISTO** il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante 'Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19';
- **VISTA** l'ordinanza adottata dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 21 febbraio 2020;
- **VISTO** il DPCM del 23 febbraio 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto;
- **VISTA** la successiva ordinanza del 23/02/2020 del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia;
- **VISTO** il DPCM del 1 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
- **VISTO** il DPCM del 4 marzo recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;
- **VISTO** il DPCM del 8 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili al territorio nazionale con particolare riferimento all'art 1 relativo al territorio della Regione Lombardia
- **TENUTO CONTO** che i provvedimenti citati, al fine di contenere l'eventuale diffusione del virus COVID-19, vietano, su tutto il territorio regionale, lo svolgimento di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato nonché la chiusura di manifestazioni fieristiche;
- **RITENUTO** che per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica si rendono necessarie ulteriori forme di contenimento e di gestione dell'emergenza;
- **RICHAMATE** le proprie ordinanze del 9/03/2020 PG N. 56533 e 10/03/2020 PG 56967 relativa al Mercato Emporium e ai mercati del sabato;
- **VISTE** le ulteriori precisazioni pubblicate sul sito del Governo relative ai DPCM del 8 e 9 marzo 2020 ed in particolare quella che dispone quanto segue: (omissis) non è prevista la chiusura relativamente alla vendita di generi alimentari nei mercati **coperti e in quelli all'aperto recintati** dove è previsto il controllo dell'accesso;



COMUNE DI
BRESCIA
Il Sindaco

- **RITENUTO** di adottare pertanto un'unica disposizione valida per tutti i mercati cittadini che si svolgono all'aperto e che non consentono forme di controllo degli accessi;

RICHIAMATI

- l'art 50 del TU D. lgs 267/2000;
- il "Regolamento per il commercio al dettaglio su aree pubbliche" approvato con Deliberazione del C.C. n. 22/3035 del 16/02/2004 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

Il divieto di svolgimento di tutti i mercati cittadini rivolto a tutti gli operatori per ogni categoria merceologica fino al 3 aprile 2020, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni.

AVVERTE

le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art 650 del Codice Penale.

DEMANDA

Agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Al Settore Polizia Locale la comunicazione della presente ordinanza agli organi di polizia

Brescia 11 marzo 2020

IL SINDACO
Emilio Del Bono
(f.to digitalmente)



Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini previsto dalla L. 241/90

Autorità emanante: Sig. Sindaco di Brescia

Settore Proponente: Settore Sportello unico edilizia, attività produttive e attività commerciali

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Sportello unico edilizia, attività produttive e attività commerciali, via Marconi 12 Brescia – tel. 0302978635-8700

Responsabile del procedimento amministrativo: ai sensi dell'art 8 L. 241/90, si comunica che il Responsabile del Procedimento è il responsabile di settore Arch. Maurizio Roggero.

Autorità a cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: i sensi dell'art. 3, c. 4 della L. n. 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente ordinanza (D.lgs. n. 104/2010) ovvero il ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni. (DPR n. 1199/1971)